

REGOLAMENTO DELLA RAPPRESENTANZA REGIONALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 1

(Fini e funzioni)

1. La Rappresentanza Regionale del Volontariato di Protezione Civile della Regione Sardegna (indicato più avanti semplicemente col nome di "Rappresentanza") promuove il coordinamento tra i gruppi, gli Enti e gli organismi di Volontariato di Protezione Civile e svolge attività propositiva, nonché di raccordo tra le varie iniziative intraprese su temi inerenti alla Protezione Civile in Sardegna, analogamente a quanto stabilito dal Codice della protezione civile.
2. La Rappresentanza svolge funzione consultiva nei confronti del Presidente della Regione, dell'Assessore competente, degli uffici dei Servizi Regionali di Protezione Civile, in tutte le questioni concernenti l'attività di previsione, prevenzione, soccorso ed informazione prestata dai vari organismi o Organizzazioni di Volontariato e nella cooperazione ove si verificano elementi calamitosi, con riferimento alla normativa vigente.
3. In particolare la Rappresentanza Regionale:
 - 3.1. assicura per gli interventi della Regione Sardegna relativi all'organizzazione ed utilizzazione del volontariato di protezione civile i compiti di coordinamento tra le associazioni ed i gruppi e i compiti consultivi, nei confronti della Giunta Regionale, per la programmazione e la ripartizione dei fondi per il volontariato di protezione civile;
 - 3.2. attua il coordinamento fra associazioni e gruppi di volontariato che operano nelle diverse realtà del territorio regionale. A tal fine le organizzazioni locali delle Associazioni, qualora chiamate a rispondere ad attivazioni del Dipartimento Nazionale, in ambiti territoriali diversi dalla Regione Sardegna, debbono darne immediata comunicazione al collegio di Presidenza, comunicando altresì quanti e quali mezzi, nonché quanti volontari, restano a disposizione della Rappresentanza per l'organizzazione di eventuali interventi a supporto;
 - 3.3. formula pareri consultivi alla Giunta regionale e alla Direzione Generale della protezione civile Regionale per:
 - A. la formulazione degli indirizzi regionali ai fini dell'utilizzo del volontariato a livello comunale e/o intercomunale e le iniziative di promozione, incentivazione e sostegno del volontariato;
 - B. la formulazione dei programmi annuali e pluriennali di lavoro delle attività proposte per gli EE.LL. territoriali;
 - C. la predisposizione, in accordo con gli EE.LL. e territoriali, dei calendari di esercitazioni finalizzate all'informazione, alla formazione, ed alla condivisione di buone pratiche di protezione civile;
 - D. la proposizione di corsi di formazione e qualificazione ed aggiornamento per il volontariato di protezione civile;
 - E. l'ampliamento del diritto di accesso alle informazioni per le nuove organizzazioni;
 - F. l'individuazione dei criteri e delle modalità per favorire l'inserimento e lo sviluppo della tecnologia nel volontariato;
 - G. la determinazione dei criteri per la ripartizione delle risorse economiche assegnate al volontariato di protezione civile;
 - H. ogni altra attività inerente all'area di competenza del volontariato di protezione civile.
4. Il parere della Rappresentanza è obbligatorio ma non vincolante.

Art. 2

(Composizione)

1. La Rappresentanza è composta da 147 membri, così individuati:
 - A. I rappresentanti della Protezione Civile eletti in seno all'Osservatorio Regionale del volontariato o da questo indicati, in numero di 3 rappresentanti;

- A. I rappresentanti eletti in seno ai Coordinamenti Territoriali (o ex Consulte provinciali), attualmente coincidenti con gli Uffici Servizi Territoriali della Protezione Civile regionale;
 - B. I rappresentanti eletti in seno alle organizzazioni a carattere regionale riconosciute nell'Elenco Regionale del Volontariato in Protezione Civile, o coordinamenti regionali, eleggeranno tra loro 3 rappresentanti.
2. Il rappresentante eletto in seno ai Coordinamenti Territoriali, di cui al punto A, non può essere eletto anche quale rappresentante in seno alle organizzazioni a carattere regionale di cui al punto B, non potendosi cumulare le cariche all'interno della rappresentanza. L'ineleggibilità si applica anche in caso di delega.
 3. Alla rappresentanza così composta può, su invito della stessa, partecipare uno o più referenti delegati dalle strutture regionali che hanno attinenza con la materia di Protezione Civile, quali tecnici osservatori\esperti senza diritto di voto. Tale opportunità è estesa anche alle commissioni previste all'art. 6.
 4. I componenti della Rappresentanza rimangono in carica sino alla scadenza del mandato elettivo negli organismi da loro rappresentati. Copia del verbale relativo alla elezione del rappresentante all'interno dell'organismo, è inviata agli uffici di segreteria per l'annessione agli atti.

Art. 3

(Funzionamento)

1. La Rappresentanza elegge tra i propri componenti, a maggioranza semplice dei presenti, il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario, con compiti amministrativi. I componenti della Rappresentanza che dureranno durano in carica due-tre anni. Il Presidente e il Vicepresidente costituiscono il Collegio di Presidenza.
2. La Rappresentanza, presieduta dal suo Presidente, si riunisce, in assemblea plenaria o in commissioni di lavoro, presso i locali della Protezione Civile della Regione o altre sedi valutate idonee dal Collegio di Presidenza, almeno con cadenza trimestrale. Se necessario, Il Presidente della Regione o l'Assessore Regionale delegato, potrà chiedere la convocazione straordinaria della Rappresentanza.
3. La seduta è valida con la presenza della maggioranza semplice dei componenti.
4. Le funzioni di supporto alla segreteria sono svolte da specifico personale incaricato dall'Amministrazione Regionale.

Art. 4

(Modalità di convocazione)

1. La Rappresentanza è convocata a cura del suo Presidente, attraverso l'ufficio di Segreteria, la sua convocazione deve essere effettuata con congruo anticipo e comunque in un termine non inferiore a giorni cinque e deve contenere l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno. In caso di comprovata emergenza o urgenza, la convocazione potrà essere inoltrata per le vie brevi senza preavviso. La seduta potrà tenersi anche utilizzando supporti informatici audio/video.
2. Ai componenti della Rappresentanza in tutte le sue articolazioni, per i compiti per cui saranno preposti, sono riconosciuti i benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del Codice della protezione civile.
3. In caso di inottemperanza del suo Presidente, la convocazione in via straordinaria della Rappresentanza, può essere richiesta dal Vicepresidente. La convocazione potrà essere richiesta anche dai due terzi dei componenti la Rappresentanza, a mezzo mail\pec inviata al Presidente al Vicepresidente e per conoscenza all'Assessore Regionale delegato. Nella lettera deve essere indicato il motivo della richiesta. Il Presidente, entro cinque giorni dalla richiesta convoca la Rappresentanza. Trascorsi cinque giorni senza che il Presidente abbia convocato la Rappresentanza, provvede il Vicepresidente entro i tre giorni successivi.
4. In caso si riscontrino più di due assenze consecutive dei componenti, senza giustificato motivo, il collegio di Presidenza richiede alla Direzione Generale della Protezione Civile di inviare una nota formale agli organismi interessati chiedendo la nomina di nuovi rappresentanti.

Art. 5

(Approvazione verbali e documenti)

1. La Rappresentanza approva a maggioranza semplice i provvedimenti elaborati dalle commissioni di lavoro, il numero e la composizione delle stesse e il calendario annuale dei lavori, delle deliberazioni della Rappresentanza si redige apposito verbale da sottoporre ad approvazione inviandolo a tutti i componenti, viamail\pec, con richiesta di approvazione entro i cinque giorni successivi o per tacito assenso.
2. Ogni riesame e modifica delle deliberazioni già assunte deve riportare la richiesta e l'approvazione dei due terzi dei componenti la Rappresentanza.

Art. 6

(Commissioni)

1. Le Commissioni di lavoro sono composte da almeno un componente della Rappresentanza e da uno o più componenti esperti individuati tra i volontari iscritti all'Elenco Regionale del Volontariato di Protezione Civile. Il numero dei componenti la commissione non può essere inferiore a tre.
2. Le Commissioni di lavoro elaborano i provvedimenti e le iniziative da sottoporre all'approvazione della Rappresentanza, nominano tra i propri componenti un coordinatore, il quale le convoca in base al calendario prestabilito.
3. Sono sottoposte all'esame della Rappresentanza, le proposte che riportino il voto favorevole della maggioranza semplice dei componenti la Commissione stessa.
4. Delle deliberazioni si redige apposito verbale da trasmettere al Presidente della Rappresentanza a cura del Coordinatore.

Art. 7

(Coordinamento regionale delle attività)

1. In caso di calamità naturali, catastrofi o altri eventi di particolari criticità o interesse che prevedono l'intervento di risorse extraterritoriali, la Regione può attivare un tavolo di coordinamento con la Rappresentanza Regionale che, previa istruttoria degli elementi conoscitivi disponibili, stabilisce gli indirizzi e le modalità concretamente operative cui le Organizzazioni di volontariato devono attenersi, in relazione alla gestione dell'evento o della situazione di criticità.

Art. 8

(Modifiche al regolamento)

1. Ogni modifica del presente regolamento è possibile con votazione di una maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti della Rappresentanza, previo esplicito inserimento all'ordine del giorno della seduta. Le proposte di modifica devono essere allegate alla convocazione, corredate delle motivazioni che ne giustificano la richiesta. Le modifiche approvate vanno divulgate a tutte associazioni di protezione civile iscritte all'elenco Regionale.